

Statuto Associazione
"CORPO MUSICALE PARROCCHIALE SANTA CECILIA"

Art. 1

Denominazione – sede - durata

È costituita un'Associazione, denominata "**CORPO MUSICALE PARROCCHIALE SANTA CECILIA**".

L'Associazione ha sede in Concorezzo (MB) in via A. Manzoni n. 27 e può istituire sedi secondarie anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Concorezzo (MB) e in tutta Italia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Finalità e attività

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale Lombardia n. 1/2008.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale trasparenza e democrazia, promuovendo iniziative nel settore culturale della musica, in particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) promuovere l'attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) prendere parte a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- e) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri.
- f) promuovere iniziative, collaborazioni con altre associazioni, con scuole ed istituzioni pubbliche o private al fine di promuovere e diffondere la cultura musicale;

Art. 3

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà per il perseguimento del proprio fine:

- a) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni e rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- b) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- c) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- d) promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica (scuola di musica), corsi di perfezionamento, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- e) favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- f) organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
- g) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;
- h) organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato;
- i) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza

delle bande e della cultura musicale;

- j) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contatto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Le attività svolte dall'Associazione sono rivolte sia ai soci che alla collettività, secondo le regole previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 4

I Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

Sono aderenti all'Associazione in qualità di Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e in qualità di Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro

trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 6

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione o radiazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Contro ogni provvedimento dell'Assemblea arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto immediato per gravi motivi. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea e le quote di partecipazione alle iniziative in quanto dovute;

- svolgere le attività preventivamente concordate dall'Associazione quali, a titolo d'esempio, le prove musicali, i servizi, i concerti, le manifestazioni ed in generale tutte le attività necessarie all'attuazione delle finalità statutarie (art. 2 ed art. 3);
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 8

Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Organo di Controllo e Revisione (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo);

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso a copertura delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto tramite e-mail contenente la data e l'ora di prima convocazione, da comunicare ad ogni socio nonché da esporre presso la sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati, l'assemblea potrà essere tenuta anche mediante strumenti informatici e mediatici, in particolare tramite audio, video o teleconferenza, oppure "chat-line".

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione dei Conti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione delle attività dell'anno precedente;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà, anche per delega, degli associati e la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del c.c.).

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, o dal socio più anziano presente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati redatti su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, vengono esposti all'interno della sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1 e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

In Assemblea è prevista la delega per assenza giustificata salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l'esistenza dell'Associazione e in tutti i casi determinate dalle norme vigenti in materia.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata del mandato e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

La persona ricoprente la figura di Segretario dell'Associazione può svolgere anche funzioni di Tesoriere.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del rendiconto dell'Associazione e di sovraintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione del rendiconto o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Art. 14

Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa.

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 16

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- quote associative;
- contributi ed elargizioni da parte dei soci;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

Art. 19

Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro i primi quattro mesi di ciascun anno.

Art. 20

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto altra organizzazione che persegua finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.